

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 37/07

23 maggio 2007

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-438/05

*The International Transport Workers' Federation e The Finnish Seamen's Union /
Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti*

L'AVVOCATO GENERALE LUIS MIGUEL POIARES MADURO PROPONE DI DICHIARARE CHE I SINDACATI POSSONO INTRAPRENDERE AZIONI COLLETTIVE PER DISSUADERE UNA SOCIETÀ DAL TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE IN UN ALTRO STATO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Tuttavia, azioni collettive che abbiano l'effetto di compartimentare il mercato del lavoro su base nazionale o di impedire ad una società che si è trasferita di fornire servizi in un altro Stato membro sono incompatibili con il diritto comunitario

La International Transport Workers' Federation (ITF) è una federazione di 600 sindacati dei lavoratori dei trasporti di 140 paesi, con sede a Londra. Una delle sue linee di azione principali riguarda le «bandiere di convenienza»: in base ad essa, al fine di eliminare detto fenomeno, i sindacati del paese in cui si trova la proprietà effettiva dell'imbarcazione hanno il diritto di concludere contratti relativi alla stessa, indipendentemente dalla bandiera che essa batte.

La Viking Line, operatore di traghetti finlandese, possiede il *Rosella*, un traghetto battente bandiera finlandese che opera fra Tallin ed Helsinki. Il suo equipaggio è composto da membri della Finnish Seamen's Union (FSU), che è affiliata alla ITF.

Nell'ottobre 2003, la Viking Line ha deciso di cambiare la bandiera del *Rosella*, immatricolandolo in Estonia, così da poter impiegare un equipaggio estone secondo le inferiori retribuzioni locali, e, in tal modo, competere con altri traghetti sulla medesima rotta. Tale intenzione è stata comunicata all'equipaggio e alla FSU, che si è opposta. Nel novembre 2003, su richiesta della FSU, la ITF ha inviato una circolare per informare tutti i propri membri che la proprietà effettiva del *Rosella* si trovava in Finlandia, e pertanto la FSU continuava a detenere il diritto di svolgere le trattative. Ai sindacati affiliati è stato richiesto di non trattare con la Viking, pena l'imposizione di sanzioni e, potenzialmente, l'esclusione dalla ITF. Ciò ha concretamente impedito alla Viking Line di trattare con un sindacato estone.

Nel dicembre 2003, a seguito di minacce di sciopero da parte della FSU, la Viking ha accettato di aumentare l'equipaggio del *Rosella* e di non avviare il cambiamento di bandiera prima del 28 febbraio 2005. La ITF non ha mai ritirato la propria circolare: di conseguenza, persistendo nell'intenzione di cambiare la bandiera del *Rosella*, che accumulava perdite, la Viking Line si è rivolta ai giudici del Regno Unito, dove la ITF ha sede. A questi ha chiesto di ordinare alla ITF

di ritirare la circolare, e alla FSU di non interferire con il diritto alla libera circolazione della Viking Line, impedendo il cambiamento di bandiera del *Rosella*.

La Court of Appeal, dinanzi alla quale la FSU e la ITF hanno proposto appello, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una serie di questioni pregiudiziali sull'applicabilità alla vicenda delle norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento e sulla possibilità di qualificare le azioni della FSU e della ITF come una restrizione alla libera circolazione.

In primo luogo, l'avvocato generale Miguel Poiares Maduro afferma che, a suo giudizio, alla vicenda in esame si applicano effettivamente le norme del Trattato sulla libera circolazione. L'interesse pubblico connesso alla politica sociale e ai diritti fondamentali può giustificare talune restrizioni alla libera circolazione, purché queste non vadano al di là del necessario. Tuttavia, il fatto che la politica sociale sia uno degli obiettivi del Trattato CE non significa che i provvedimenti adottati in tale settore siano automaticamente esclusi dall'ambito applicativo delle norme sulla libera circolazione.

In secondo luogo, l'avvocato generale Poiares Maduro conclude che le disposizioni sulla libera circolazione devono applicarsi in situazioni che coinvolgono due soggetti privati, qualora l'azione in oggetto possa effettivamente ostacolare altri soggetti nel loro esercizio del diritto alla libera circolazione, creando un ostacolo che gli stessi non possono ragionevolmente evitare. È quanto avviene nella presente vicenda, in cui l'effetto pratico delle azioni coordinate della FSU e della ITF è quello di subordinare al benessere della FSU il diritto della Viking Line ad esercitare la libertà di stabilimento.

Circa il problema di determinare se le azioni in esame rappresentino il giusto equilibrio fra il diritto all'azione collettiva e la libertà di stabilimento, l'avvocato generale osserva che una politica coordinata di azioni collettive tra sindacati costituisce normalmente un mezzo legittimo per tutelare le retribuzioni e le condizioni lavorative dei marittimi. Tuttavia, un'azione collettiva che produca la compartimentazione del mercato del lavoro e impedisca l'assunzione di lavoratori marittimi di taluni Stati membri per tutelare i posti di lavoro dei marittimi di altri Stati membri violerebbe il principio di non discriminazione su cui si fonda il mercato comune.

In merito all'azione collettiva finalizzata a limitare le conseguenze negative del cambiamento di bandiera del *Rosella*, l'avvocato generale osserva che spetta innanzitutto al giudice nazionale determinare se l'azione in questione vada al di là di ciò che il diritto nazionale considera legittimo, sempre tenendo conto del diritto comunitario. Il diritto comunitario non impedisce ai sindacati di intraprendere azioni collettive che abbiano l'effetto di limitare il diritto di stabilimento di una società che intende trasferirsi in un altro Stato membro, al fine di tutelare i lavoratori di tale società. Tuttavia, un'azione collettiva che mira ad impedire ad una società avente sede in uno Stato membro di fornire legalmente i propri servizi in un altro Stato membro dopo essersi trasferita sarebbe incompatibile con il diritto comunitario.

L'avvocato generale riconosce infine che la FSU, insieme con la ITF e i sindacati a questa affiliati, può utilizzare l'azione collettiva come strumento per migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi a livello comunitario. Tuttavia, come esistono limiti per le azioni a livello nazionale, così esistono limiti al diritto ad azioni collettive a livello europeo. Un obbligo imposto a tutti i sindacati nazionali di sostenere le azioni collettive di ciascuno dei sindacati ad essi collegati potrebbe facilmente sfociare in un abuso. Un simile comportamento finirebbe per tutelare i poteri di contrattazione collettiva di taluni sindacati nazionali a danno degli interessi di altri e per compartimentare il mercato del lavoro in violazione delle norme sulla libera circolazione. Per contro, tale rischio sarebbe scongiurato se gli altri sindacati potessero scegliere

liberamente di partecipare o meno ad una determinata azione collettiva. Spetta al giudice nazionale determinare se ciò avvenga nella fattispecie.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: tutte

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-438/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

*Talune immagini della presentazione delle conclusioni sono disponibili su EbS, "Europe by
Satellite"*

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956